



DIPARTIMENTO: Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: AIA, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico.

OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. art. 29-octies – Autorizzazione Integrata Ambientale.

DITTA: Avicola San Buono sas

Sede impianto: Loc. Fonte Lucina, San Buono (CH)

Attività svolta: allevamento avicolo

Codice IPPC: 6.6 a): Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40000 posti pollame

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e ss.mm.ii.)

VISTI

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- la parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento*" che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica*" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;
- il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005*”.
- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”;
- la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali - Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09.
- la decisione UE n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio;
- la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrita Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs.152/06;
- l’Art. 5 della L.R 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;

VISTA l’Autorizzazione Integrita Ambientale n. 95/68 del 27/03/2009, volturato con provvedimento AIA n. 148/68 del 29/12/2009);

ACQUISITA l’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrita Ambientale, protocollo RA/214532 del 30/08/2013, presentata ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., dalla Ditta Avicola San Buono sas per l’installazione IPPC costituito da allevamento avicolo sito in Loc. Fonte Lucina, San Buono (CH);

DATO ATTO che con nota prot.n. Prot.n. 292775 del 25/11/2013 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA ha provveduto a comunicare alla Ditta l'avvio del procedimento di rinnovo dell'aia;

ACQUISITA la seguente documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ai fini del rinnovo:

- nota del 19/02/2014 (prot.n. 65617 del 06/03/2014);
- nota del 10/08/2015 (prot.n. 211599 del 13/08/2015) con trasmissione dello studio preliminare per la redazione dell'eventuale relazione di riferimento;
- note acquisite ai prott.nn. 339148 e 339924 del 04/12/2018;

VISTA la nota prot.n. 10415 del 14/01/2019 con cui il Servizio DPC025 ha provveduto ad indire apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 95/68 del 27/03/2009;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 26/03/2019, in cui è stato acquisito il parere ARTA n. 14815 del 26/03/2019, assunto al prot.n. 92787 del 26/03/2019, che è stata sospesa in attesa di chiarimenti da parte del Gestore;

ACQUISITA al prot.n. 154743 del 23/05/2019 la documentazione trasmessa dal Gestore e richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 26/03/2019;

VISTO il verbale di Conferenza di Servizi del 09/07/2019, in cui è stato acquisito al protocollo regionale n. 202107 del 09/07/2019 il parere finale ARTA prot.n. 33389/2019, e nella quale si esprime parere favorevole al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Avicola San Buono sas – allevamento Fonte Lucina, alle condizioni e prescrizioni rese nella precedente CdS del 26/03/2019, nonché a quanto previsto nei pareri dell'ARTA n. 14815/2019 e 33389/2019;

VISTO il versamento delle spese istruttorie, effettuato ai sensi del DM 24/04/2008 in data 18/10/2013, come da documentazione acquisita al prot.n. 270889 del 31/10/2013 ed integrato in data 02/09/2019 (prot.n. 245714 del 03/09/2019);

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare alla Società Avicola San Buono S.a.s. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via del Rio n. 40 – 47522 San Vittore di Cesena (FC) ed operativa in Loc. Fonte Lucina – 66050 San Buono (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Titolo III bis Parte II del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

per l'esercizio dell'attività IPPC codice 6.6 a) "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame" presso l'installazione sita in Loc. Fonte Lucina, San Buono (CH), con una capacità massima produttiva pari a 188.000 capi/ciclo come indicato nella seguente Tabella:

CAPACITA' PRODUTTIVA – Allevamento Pollame

N° capannone	Specie Allevata	Categoria Allevata	Posti/Ciclo	N° Cicli/Anno
1.1	Pollame	Broiler	188.000	5,2
1.2				

N° capannone	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	SUS (mq/capo)	SUA (mq)	Potenzialità massima		Capi allevati 2017			
					N° capi (SUA/SUS)	Peso vivo tonn	N° capi per ciclo	N° cicli anno	Peso vivo per capo a fine ciclo kg	Peso vivo medio annuo tonn
1.1	Broiler	A terra con lettiera	0,0498	4.680	94.000	188,0	81.983,5	5	2,0	820,0
1.2	Broiler	A terra con lettiera	0,0498	4.680	94.000	188,0	81.983,5	5	2,0	820,0
TOTALE				9.360	188.000	376,0	163.967	5	2,0	1.640,00

ART. 2

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi dieci anni, così come previsto dall'art.29-octies comma 3.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art.29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., tenendo conto dell'adeguamento alle BAT Conclusioni;

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere comunicati all'Autorità Competente e all'ARTA prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

La planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera è datata Dicembre 2018 "*Planimetria Punti Emissione - F.I*", - **Allegato 1 al presente provvedimento.**



I valori riportati nella seguente tabella - QRE datato Novembre 2018 - costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E1a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E1b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E1c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E2a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E2b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E2c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E3a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E3b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E3c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E4a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-



(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio 	Gestore: Francesco Amadori  AVICOLA S. BUONO s.r.l. Cod. Fisc. 00647920677 Part. IVA 02243010408
--	---

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E4b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E4c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E5a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E5b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E5c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E6a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E6b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E6c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E7a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E7b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Francesco Amadori
	 AVICOLA S. BUONO S.p.A. Cod. Fisc. 00647920677 Part. IVA 02243010408

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E7c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E8a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E8b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E8c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E9a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E9b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E9c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E10a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E10b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E10c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-



(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Francesco Amadori
	 AVICOLA S. RIIONO s.a.s. Cod. Fiscale: 0007920071 Part. IVA 02243010408

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E11a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E11b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E11c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E12a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E12b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E12c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E13a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E13b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E13c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	
E14a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0792	0,72	308,9	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-



(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Francesco Amadori
	

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E14b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E14c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E15a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E15b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E15c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E16a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E16b	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E16c	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0247	0,54	96,1	1,2
						Ammoniacca	20	0,0792	0,72	308,9	
E17	Locale Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno <i>Letf. bb) Allegato IV alla parte quinta Impianti ed attività in deroga, parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-



(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Francesco Amadori
	 AV. S. BUONO C.A. P.zza. 0004/600877 Part. IVA 02245010408

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
ES1	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES2	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES3	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES4	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES5	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES6	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES7	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES8	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Francesco Amadori
	AVICOLA S. RUONO s.a.s.  Fisc. 00647920877 Part. IVA 02243010408

Prescrizioni

1. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
4. Il Gestore dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.Lgs.183/17 ed in particolare con i punti 3.4 e 3.7.

ART.6

SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

La planimetria di riferimento è datata Dicembre 2018 "*Planimetria Impianto (rete idrica) - D.1*" – **Allegato 2 al presente provvedimento.**

L'allevamento non ha attivo alcuno scarico derivante dall'attività produttiva o scarichi di acque domestiche né in acque superficiali né in rete fognaria. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici confluiscono in vasca a tenuta, indicata come fossa Imhoff in planimetria, e smaltite come rifiuti presso ditta autorizzata.

Prescrizioni

1. Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti soluzioni pericolose non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire come rifiuto gli effluenti, comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
2. La vasca di raccolta acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tale prove dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità della vasca;
3. In caso di cessione a terzi degli effluenti zootecnici dovrà essere data evidenza della tracciabilità dell'utilizzazione agronomica ai sensi della DGR 738/2016. Qualora il Gestore abbia terreni in conduzione, oggetto di spandimento, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) a partire dalla campagna agraria successiva al rilascio dell'AIA, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Relativamente all'adempimento della comunicazione di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016, è fatto obbligo alla Ditta di redigere e presentare la comunicazione per il tramite del SUAP del Comune di competenza entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento;
4. A corredo del Report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi della lettiera esausta ed inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli;
5. Il Gestore dovrà adempiere agli obblighi di detenzione presso l'allevamento del "registro delle utilizzazioni" così come previsto dalla DGR 738 del 15/11/2016.

ART. 7 RIFIUTI

La planimetria relativa allo stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti, è datata Dicembre 2018 e denominata “*Planimetria Impianto (stoccaggio rifiuti) - H.1*” – **Allegato 3 al presente provvedimento.**

Il Gestore detiene i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell’art.183 lettera bb) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m.			
150106	Imballaggi sciolti in più materiali	Allevamento	Solido	12.060	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
200304	Fanghi di serbatoi settici	Allevamento	Solido	500	kg	Vedi planimetria	Vasca coperta	D9
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Liquido	1	kg	Vedi planimetria	Contenitori da 60 lt	D10
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti rifiuti	Allevamento	Solido		kg	Vedi planimetria	Contenitori in cartone	D10
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Solido		kg	Vedi planimetria	Apposito contenitore	D10

Prescrizioni

1. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;
2. Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantire tenuta ed integrità. Gli esiti di tali prove dovranno essere opportunamente registrati.
3. Per il deposito temporaneo del rifiuto CER 150106 il Gestore dovrà utilizzare cassoni chiusi o alternativamente utilizzare un telo impermeabile a copertura dell’area;
4. In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il CER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.

ART.8 RUMORE

Prescrizioni

In assenza di criticità, i successivi rilievi dovranno essere effettuati in occasione di modifiche e comunque con cadenza almeno quinquennale. Nel caso in cui il Comune di San Buono dovesse approvare il Piano di Zonizzazione Acustica, il Gestore è tenuto ad effettuare un nuovo rilievo fonometrico.

ART.9 RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscano il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall’obbligo di redigere la relazione di riferimento, il Gestore deve mettere in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di prevenire il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Prescrizioni

1. I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.

2. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
3. Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
4. L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
5. Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.

ART.10 STATO DEL SITO

Prescrizioni:

1. Allo scopo di definire i parametri di monitoraggio, occorre conoscere gli esiti del primo screening. In assenza di criticità, l'azienda dovrà monitorare con cadenza annuale il livello piezometrico, ricostruendo la superficie piezometrica, determinare i parametri chimico fisici, quali conducibilità, pH, potenziale redox ericercare i seguenti analiti: nitriti, nitrati, solfati, idrocarburi totali, alifatici clorurati cancerogeni e non. A tali parametri devono aggiungersi eventuali altri inquinanti rinvenuti in concentrazioni superiori o molto prossime alle CSC nel corso del primo screening;
2. Il monitoraggio dei terreni deve essere sempre ripetuto con cadenza decennale. I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere almeno i seguenti: ph, idrocarburi leggeri (C<12). Idrocarburi pesanti (C>12);
3. L'Autorità Competente per l'AIA deve essere messa a conoscenza di tutti gli adempimenti posti in essere dal Gestore in ottemperanza alle disposizioni di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

ART.11 CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni

L'azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

ART.12 APPLICAZIONE BAT Conclusion

Il Gestore ha effettuato il confronto con le BAT Conclusion emanate a febbraio 2017 che sono riassunte nell'ETD datato 30/11/2018.

Prescrizioni:

1. Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;
2. Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;

3. Il Gestore, in merito alla BAT2d), deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;
4. In caso di criticità relative all'impatto acustico il Gestore dovrà adottare un piano di riduzione delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con la BAT 9 e 10;
5. In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche alla BAT 11c;
6. In riferimento al piano di gestione delle emissioni odorigene dovrà essere rispettato a partire dal rilascio del presente provvedimento, attuando le azioni previste per la riduzione dell'impatto odorigeno. Inoltre il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua. In caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'azienda dovrà ulteriormente implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori in accordo con ARTA.
7. In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o 16 c);
8. Nel Report annuale e nel PUA il Gestore dovrà dare evidenza dell'applicazione della BAT 20, 21 e 22;

ART. 13
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto è tenuto al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo di seguito riportato:

MONITORAGGIO DEL CICLO PRODUTTIVO E DEI CONSUMI DI RISORSE ENERGETICHE, MATERIE PRIME E ACQUA

Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo della mortalità	Giornaliera		Personale interno	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua rete idrica	Per ogni ciclo	Lettura contatori	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
GPL	Per ogni ciclo	Fatture fornitore	Personale interno	mc	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Energia elettrica totale	Per ogni ciclo	Lettura contatore	Personale interno	kWh	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Disinfettante	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Mangime in entrata	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Registro di acquisto
Controllo delle entrate e delle uscite dei capi di allevamento	Per ogni ciclo	Registro di ingresso e uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle di arrivo dei pulcini e fatture di vendita
				quintali p.v.	
Controllo dei farmaci acquistati	All'acquisto	Registro di acquisto	Responsabile allevamento	litri	Registro di acquisto

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni diffuse

Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Estrattori d'aria	NH ₃	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BAT-AEL e BREF	Annuale	Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
		CH ₄			
		Polveri			

Odori

Si fa riferimento al documento “*Gestione emissioni odorogene*” datato Novembre 2018 – **Allegato 4 al presente provvedimento**

RUMORE

Rilievi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)			dB(A)	Quinquennale ed in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

RIFIUTI

Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Preparazione lettiera per stabulazione	Imballaggi sciolti in più materiali (150106)	Controllo visivo	Area depositi temporanei Settimanale	Registrazione su registro di carico e scarico Elaborazione e trasmissione MUD annuale
	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202)			
	Fanghi di serbatoi settici (200304)			

ACQUE SOTTERRANEE

Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ1 e PZ2	In caso di assenza di acqua NESSUNO	Controllo eventuale presenza di acqua nel piezometro	Trimestrale il primo anno Annuale gli anni successivi	REGISTRO VERIFICHE presenza acqua nel piezometro
	In caso di riscontro di falda i parametri sono quelli indicati dall'Autorità Competente	ANALITICO In caso di presenza di acqua spurgare per verificare se derivante dalla falda	Annuale	Conservazione dei rapporti di prova per 5 anni

COMPARTO IMPIANTI TECNOLOGICI: VERIFICHE E MANUTENZIONI

Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Settimanale	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> • Prove di accensione • Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno • Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori • Controllo del livello dell'olio Motore • Controllo della scaldiglia a bordo macchina • Controllo del livello del liquido di raffreddamento 	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione

Prescrizioni:

La vasca di raccolta acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tale prove dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità della vasca.

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E LETTIERE ESAUSTI

Parametro	Tipo di verifica	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Lettiera prodotta	Quantitativo ceduto	Mc e tonn	Ad ogni cessione	Documento di trasporto e registro
	Determinazione analitica parametro umidità		Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
Liquame	Quantitativo applicato ai terreni	mc	Secondo necessità	

ART. 14

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "*Gestione Emergenze Ambientali – Novembre 2018*" – **Allegato 5 al presente provvedimento.**

Prescrizioni:

Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.) come indicato nella procedura, in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali.

Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana

Cessazione dell'attività

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia;

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;

Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- ⇒ Autorità Competente per l'AIA.
- ⇒ Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti- Ufficio attività tecniche;
- ⇒ Comune territorialmente competente;
- ⇒ Arta Distretto provinciale competente;
- ⇒ ASL territorialmente competente;
- ⇒ Provincia territorialmente competente;

ART. 15

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, il Report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente a mezzo pec. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invierà un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Il Gestore accompagnerà il report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positiv o	Negativ o	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

Firma
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza.

ART 16 PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà

effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri. Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

In merito alle precauzioni da adottare in caso di ispezioni ambientali, il personale ARTA che deve effettuare l'ispezione non deve aver fatto altre visite ispettive in allevamenti da almeno 7 giorni. Devono altresì effettuare la doccia prima della visita ispettiva e indossare abbigliamento apposito fornito dall'allevamento in oggetto e firmare il registro con modalità di ingresso.

ACQUE SOTTERRANEE (il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su un piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi (*)
Voce
pH, conducibilità, potenziale redox
Livello piezometrico
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Potenziale redox
Nitriti
Nitrati
Solfati

(*) ARTA si riserva di effettuare la ricerca di ulteriori inquinanti in funzione degli esiti del primo screening

ART.17

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART.18

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART.19

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART.20

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

ART.21

Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, alla Società Avicola San Buono S.a.s. con sede legale in Via del Rio n. 40 – 47522 San Vittore di Cesena (FC) ed operativa in Loc. Fonte Lucina – 66050 San Buono .(CH).

ART.22

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio” del DIPARTIMENTO DPC - GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - con sede in Pescara (PE), Corso Vittorio Emanuele II n. 301, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART.24

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART.25

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L’ESTENSORE
(Ing. Andrea SANTARELLI)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1E6DF2121B27E18575C6D4E190C6D7B82E1DC9D584EF150E9EF2B6F9507A7773

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: FLACCO IRIS

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC025/321
Data determina 05/09/2019
Progressivo 10508/19

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAFV65E-88391

PASSWORD pjKjq

DATA SCADENZA 17-02-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

